



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C.F. 00108980830



Al Revisore dei Conti dr. Giuseppe Saraceno
pinosaraceno@pec.it

Alla Responsabile dell'Area Economia Bilancio Tributi
finanziaria@pec.comune.santangelodibrolo.me.it

e p. c. Al sig. Sindaco

Al sig. Segretario Comunale

Sede

Oggetto: Relazione illustrativa sulla preintesa di parte economica del CCDI 2018.

La presente relazione illustrativa riguarda l'accordo di preintesa di parte economica del CCDI 2018 sottoscritta il 13 Aprile 2026.

In ordine alla predetta preintesa si premette che:

la trattazione della preintesa in argomento è avvenuta il 13 Aprile 2026 a causa della tardiva costituzione del fondo correlato;

il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 48 del 19/11/2025, esecutivo ai sensi di legge, ha deliberato *“di approvare: l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2024 pari ad € 53.000 e procedere alla costituzione del fondo di sviluppo per le risorse umane dell'anno 2018.”*;

il fondo risorse decentrate per l'anno 2018 è stato costituito dalla responsabile dell'area economia bilancio tributi con determina n. 5 del 19/03/2026 -R.G. n. 209 del 19/03/2026;

il Revisore dei Conti, con nota assunta al prot. 3282 del 19/03/2026, ha trasmesso il parere favorevole reso sulla determina n. 5 del 19/03/2026 RG n. 209 del 19/03/2026;

il piano delle performance per l'anno 2018 è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 233 dell'8/11/2018;

la metodologia di misurazione e valutazione delle performance individuali e organizzative è stata approvata con delibera di G. C. n. 212 del 10/12/2012;

con Decreto Sindacale n. 2 del 05/02/2026 è stato nominato l'Organismo Indipendente di Valutazione;

con Decreto Sindacale n. 10 del 20/03/2026 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica;

il CCDI di parte normativa di riferimento per l'anno 2018 è quello approvato con delibera di G. C. n. 85 del 14/06/2013 il quale, all'art. 2 – VIGENZA E SFERA DI APPLICAZIONE – stabilisce che “

1. Il presente CCDI si applica al personale dipendente dell'Ente con qualunque rapporto di lavoro subordinato (tempo indeterminato, tempo determinato, contratto di formazione e lavoro) a tempo pieno o parziale.

2. Il presente contratto ha validità per gli anni 2011-2012 -2013, salvo quanto diversamente pattuito. Esso, qualora non sia data formale disdetta da una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale

3. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non saranno sostituite da successivo contratto collettivo.

4. Vengono definite, con apposito accordo annuale, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 dei CCNL. Quantificato l'importo del fondo, annualmente le parti si incontrano per verificare il permanere delle condizioni per la distribuzione delle risorse di cui all'art. 17, del CCNL. In assenza, fino a quando non saranno apportate modifiche e/o lo stesso non sia stato eventualmente disdetto da una delle parti, il CCDI continua a trovare applicazione in regime di prorogatio.”

Non è ancora stata ancora approvata la relazione sulle performance per l'anno 2018 pertanto, la corresponsione dei compensi correlati alla performance per le predette annualità non potrà avvenire fino al completamento del relativo ciclo di valutazione, alla misurazione dei risultati conseguiti ed all'approvazione, da parte della Giunta Comunale, delle relazioni sulle performance.

L'attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui alla Delibera ANAC 192/2025, relativa all'anno 2025 risulta essere stata chiusa ed acquisita a sistema con numero di registrazione 112278.

Tutto ciò premesso si dà atto che in data 13 Aprile 2026 si è svolta la riunione della delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale composta dalle OO SS CISL FP e CSA, firmatarie del CCNL 23 Febbraio 2026, e dalle RSU. Le parti sono state tutte formalmente convocate. Al tavolo negoziale hanno partecipato il Responsabile di P O dell'Area Affari Generali ed Affari Sociale, con funzioni di presidente di parte pubblica, e la Responsabile dell'Area economia Bilancio e Tributi, con funzioni di vice presidente, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di CISL FP e CSA e le RSU Aziendali. A conclusione della riunione è stata sottoscritta l'ipotesi di pre intesa di parte economica 2018.

Sono oggetto della preintesa prestazioni maturate nel 2018.

La contrattazione, in considerazione della tardiva costituzione del fondo, avviene nei limiti della componente *“risorse stabili”* del fondo che, in quanto somme a destinazione vincolata, sono finalizzate alla retribuzione del salario accessorio previsto dal CCNL Enti locali. L'allegato 4/1 del d. l. vo n. 118/2011 al punto 5.2 lett. a stabilisce che *“In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.”*

Al riguardo la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, entro la Deliberazione n. 117/2024/PRSE al punto 2.3.1. *“Fondo per il salario accessorio al personale non dirigente e contratto decentrato integrativo”* chiarisce che:

“Sul punto, giova considerare che la corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali:

individuazione delle risorse in bilancio;

adozione dell'atto di costituzione del Fondo risorse decentrate (costituzione del vincolo contabile sulle risorse);

sottoscrizione del contratto decentrato annuale (perfezionamento dell'obbligazione).

Orbene, la necessità che l'intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l'anno con la stipula del contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l'effettività della programmazione dell'Ente, cui è connessa generalmente l'annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi. In questo caso le risorse (stabili e variabili) esigibili nel successivo esercizio sono ad esso re-imputate mediante lo strumento del F.P.V. di parte corrente. Tuttavia, possono verificarsi anche le ulteriori ipotesi:

costituzione del fondo entro l'esercizio e contratto non sottoscritto entro l'esercizio: in questo caso le risorse (stabili e variabili) confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e risultano immediatamente applicabili, anche in esercizio provvisorio;

Fondo non costituito nell'esercizio e, conseguentemente, contratto non sottoscritto: in questo caso le sole risorse stabili confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, mentre le risorse variabili costituiscono economie di bilancio.”

L'ipotesi di parte economica individua la ripartizione e l'utilizzo delle risorse stabili disponibili, nel rispetto dei parametri economici previsti dal predetto CCNL, e prevede i seguenti istituti:

1) Indennità di turno polizia municipale:

Per attività lavorativa svolta secondo articolazione oraria antimeridiana e pomeridiana in giorni feriali e domenicali e/o festivi infrasettimanali con rotazione del personale e secondo criteri di flessibilità nell'articolazione dell'orario di servizio con anticipo o posticipo dell'orario d'inizio e di fine del servizio funzionalmente alle esigenze organizzative, indennità da erogare sulla base delle effettive prestazioni rese.

2) Indennità di rischio:

La corresponsione delle indennità di rischio compete esclusivamente nelle giornate di presenza in servizio e per l'effettiva esposizione professionale al rischio e/o alla condizione oggettiva (esposizione a rischio da: conduzione veicoli e mezzi meccanici, esposizione ad agenti fisici, meccanici, chimici, biologici e termici, maneggio attrezzature a motore e macchinari). Le corresponsioni sono parametrizzate alla tipologia del rapporto di lavoro - part time o full time - ed all'effettiva esposizione. Ai fini dell'erogazione i responsabili dei servizi e/ delle strutture autonome attesteranno le presenze in servizio ed i giorni di effettivo ricorrere dei fattori di esposizione al rischio. La liquidazione è subordinata all'effettiva prestazione.

3) Maneggio valori

4) Indennità di disagio

La corresponsione dell'indennità di disagio è prevista per il personale impegnato nei servizi di trasporto scolastico per compensare il pregiudizio derivante da spezzatura giornaliera dell'orario di servizio. La liquidazione è subordinata all'effettiva prestazione.

5) Indennità per il personale educativo dell'asilo nido.

6) Reperibilità stato civile.

Prevista nei giorni domenicali e festivi per l'espletamento delle attività di stato civile connesse a decessi. La liquidazione è subordinata all'effettiva prestazione della reperibilità.

7) Indennità per particolari responsabilità:

Le indennità per particolari responsabilità sono parametrize – entro i limiti minimo e massimo del vigente CCNL - al rapporto di lavoro, al periodo, al livello di autonomia e di responsabilità, alle unità di personale coordinate. La corresponsione delle indennità per specifiche responsabilità ai sensi del vigente CCNL, può avvenire solo nel caso in cui siano stati preventivamente adottati atti certi di nomina/attribuzione. Qualora uno stesso soggetto sia titolare di più responsabilità, l'importo delle indennità complessive da attribuirsi ed erogarsi per come indicato, non potrà superare la misura massima contrattualmente prevista.

8) Performance:

a) 50% budget performance collettiva: le somme attribuite alla performance collettiva saranno ripartite, in sede di conferenza dei servizi tra i responsabili delle posizioni organizzative, secondo gli indirizzi espressi dall'amministrazione con delibera di approvazione del piano performance per l'anno di riferimento. I criteri di erogazione sono disciplinati dal CCDI e dal sistema di valutazione vigente.

b) 50% budget performance individuale: I criteri di erogazione, su base annuale, sono disciplinati dal CCDI e dal sistema di valutazione vigente.

La Responsabile dell'Area Economia Bilancio e Tributi, alla quale la presente è co indirizzata, voglia provvedere ad emettere la relazione di cui all' art. 40, comma 3 sexies, del d. lgs. n.165/2001 ed a trasmetterla al Revisore dei Conti per l'emissione del parere di competenza.

Si allega alla presente, per costituirne parte, il verbale del 13 Aprile 2026 con i relativi documenti a corredo.
Sant'Angelo di Brolo 16 Aprile 2026

Daniele Melchiade Nastasi - presidente delegazione trattante

